



COMMISSIONE EUROPEA
DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Legislazione sociale e del lavoro, Dialogo sociale

Lussemburgo,
EMPL/B/3/TM/ag/2012

Bazzoni Marco

Italia
E-mail: mailto:bazzoni_m@tin.it

Rif : CHAP(09)-016; EU-PILOT 953/10/EMPL; Infrazione 2010/4227

Egregio Sig. Bazzoni,

con la presente mi prego informarLa degli sviluppi intervenuti nella procedura di infrazione 2010/4227 contro la Repubblica italiana in merito al recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

In seguito all'analisi della risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione europea alla Repubblica italiana il 30 settembre 2011, la Commissione ha deciso il 21/11/2012 di inviare un parere motivato alle autorità italiane nel contesto della procedura di infrazione 2010/4227.

In seguito all'analisi dettagliata di tutti gli elementi a sua disposizione la Commissione ha deciso di mantenere nel parere motivato i punti seguenti che erano inclusi nella lettera di costituzione in mora: deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE) e proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE).

Desidero inoltre informarLa che i seguenti punti, che erano stati inclusi nella lettera di costituzione in mora, non vengono portati avanti nel parere motivato per i seguenti motivi:

- Esonero dall'obbligo di predisporre un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (possibile violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE). Dall'analisi congiunta dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (nel seguito « Testa Unico-TU ») e dell'articolo

Commission européenne, L-2920 Luxembourg. Téléphone: (352) 43 01-1.
Bureau: EUFO 2174. Téléphone: ligne directe (352) 43 01-31833. Fax: (352) 43 01-34259.

<http://ec.europa.eu/>
E-mail: costas.constantinou@ec.europa.eu

17, paragrafo 1, lettera a), del TU risulta che l'obbligo di valutare tutti i rischi e di stabilire il rispettivo documento (obbligo di documentazione previsto esplicitamente dalla direttiva), non può essere delegato e che in tutti i casi si deve redigere un documento scritto in conformità alla direttiva 89/391/CEE. Questa interpretazione è d'altro canto confermato dalla decisione della Suprema Corte italiana nella causa Cass. Pen. 23968/2011, cui le autorità italiane hanno fatto riferimento nella loro risposta alla lettera di costituzione in mora:


"Il datore di lavoro, anche delle imprese sino a dieci dipendenti, non è esonerato dal redigere e documentare formalmente, sia pure nella forma semplificata e con le sole modalità di autocertificazione, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori".

- Differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione del rischio di stress da lavoro (possibile violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), letto in combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE): dall'analisi della versione modificata dell'articolo 28 del TU nonché della risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora risulta che l'obbligo per il datore di lavoro, previsto nella direttiva 89/391/CEE, di valutare tutti i rischi cui i lavoratori sono esposti, compresi i rischi di stress da lavoro, è ormai in vigore nell'ordinamento giuridico italiano ed è obbligatorio in tutti i casi.
- Differimento dell'entrata in vigore della legislazione sulla salute e sulla sicurezza per i lavoratori appartenenti a cooperative sociali e organizzazioni di volontariato e della protezione civile (possibile violazione dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE). Nella loro risposta alla lettera di costituzione in mora le autorità italiane fanno riferimento al decreto ministeriale del 13 aprile 2011 che prevede l'applicazione della legislazione nazionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro a queste categorie di persone, il che è quindi conforme alla direttiva 89/391/CEE.
- Disposizioni di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile 1994. Le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'adozione del DPR n. 151 del 1° agosto 2011. L'analisi di questo DPR unitamente all'analisi della legge 14/2012 e del decreto ministeriale adottato il 16 marzo 2012, indica che le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile 1994, devono rispettare le disposizioni minime in materia di prevenzione degli incendi conformemente alla direttiva 89/391/CEE.

Conformemente all'articolo 258 del TFUE la Repubblica italiana dispone di un termine di due mesi per adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato. Lei verrà debitamente informato per iscritto sugli ulteriori sviluppi della procedura di infrazione. La terremo inoltre informato della decisione eventualmente presa dal servizio che a me fa capo di proporre alla Commissione l'archiviazione della procedura di infrazione.

Inoltre, facendo riferimento alle mie precedenti lettere, Le rammento che abbiamo sospeso la corrispondenza con Lei per quanto concerne tutti i messaggi non reclusi elementi per l'evasione delle Sue denunce.

Cordiali saluti.



C. CONSTANTINOU

Copia: Sig.ra V. Guennelon (EMPL)